

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 767)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 6 novembre 1959 (V. Stampato n. 1545)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 NOVEMBRE 1959

**Contributo all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma
per gli esercizi finanziari 1959-60 e 1960-61**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'assegno ordinario annuale di lire 1 milione per le spese di funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803, è elevato a lire 60.000.000, per la durata di due anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si farà fronte per l'esercizio finanziario 1959-1960, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.